

CONVENZIONE

tra

l'Università degli Studi di Brescia C.F. 98007650173 - P.I. IVA 01773710171, con sede legale in Brescia, Piazza Mercato n. 15, cap. 25121, rappresentata dal Rettore, Prof. Francesco Castelli (soggetto promotore) autorizzato alla firma con delibera del Senato Accademico del 20 Maggio 2024

e

La Federazione degli Ordini dei Farmacisti della Lombardia, C.F. 97020700155 con sede in Milano Viale Piceno, 18, rappresentata dal Presidente, Dott. Andrea Mandelli, autorizzato alla sottoscrizione della presente convenzione.

PER LO SVOGIMENTO DEL TIROCINIO PROFESSIONALE

PREMESSO

- che l'art. 27 del D.P.R. 382/80 prevede: *“I Rettori dell'Università possono stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, su proposta della facoltà Scienze del Farmaco, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extra universitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale”*;
- che l'art. 8, comma 1, della L. 341/90 prevede: *“Per la realizzazione dei corsi di studio nonché delle attività culturali e formative di cui all'art. 6, le università possono avvalersi, secondo modalità definite dalle singole sedi, della collaborazione di soggetti pubblici e privati, con facoltà di prevedere la costituzione di consorzi, anche di diritto privato, e la stipulazione di apposite convenzioni”*;
- che l'art. 3, commi 4 e 5 del D.M. 509/09 (recepito dal D.M. 270/04) prevede: *“Il corso di laurea ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui sia orientato all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali. L'acquisizione delle conoscenze professionali, di cui al comma 4 è preordinata all'inserimento del laureato nel mondo del lavoro ed all'esercizio delle correlate attività professionali regolamentate, nell'osservanza delle disposizioni di legge e dell'Unione europea...”*;
- che l'art. 10, comma 5 lett. e) del D.M. 509/09 (recepito dal D.M. 270/04) prevede che le Università debbano inserire nel piano formativo dei corsi di studio *“attività formative relative agli stages e ai tirocini formativi presso imprese, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati ivi compresi quelli del terzo settore, ordini e collegi professionali, sulla base di apposite convenzioni”*;
- che le lauree specialistiche a ciclo unico in Farmacia e in Chimica e Tecnologia farmaceutiche (classe 14/S) contemplano tra le attività formative del piano di studi un tirocinio professionale obbligatorio da svolgersi presso farmacie aperte al pubblico, negli IRCCS e negli Ospedali delle Aziende Sanitarie Locali (ASL – in Lombardia ASST).
- che il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia appartiene alla classe LM/13 della classe delle lauree magistrali in Farmacia e Farmacia industriale e che il D.M. 16.03.2007, negli obiettivi formativi qualificanti prevede: *“con il conseguimento della laurea magistrale e della relativa abilitazione professionale, il laureato della classe svolge ai sensi della direttiva 85/432/CEE, la professione di farmacista”* e *“in osservanza alle direttive Europee, i corsi di laurea magistrale della classe hanno la durata di cinque anni, e comprendono un periodo di almeno sei mesi di tirocinio professionale presso una farmacia aperta al pubblico, o in un ospedale sotto la sorveglianza del servizio farmaceutico, per non meno di 30 CFU”*.
- che le lauree magistrali a ciclo unico in Farmacia e in Chimica e Tecnologia farmaceutiche (classe LM/13) hanno durata normale di cinque anni; tra le attività formative obbligatorie contemplate nel piano di studi dei due corsi di studio è previsto un tirocinio professionale obbligatorio da svolgersi presso farmacie aperte al pubblico e/o ospedaliere;
- che l'art. 5-bis del D.M. 09.09.1957 *“Regolamento sugli esami di stato e di abilitazione all'esercizio delle professioni”* prevede: *“Agli esami di stato per l'esercizio della professione di farmacista sono ammessi anche i laureati in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche che abbiano compiuto il tirocinio prescritto dal vigente ordinamento didattico”*;

- che la circolare Ministeriale n. 570 del 11.03.2011, in ottemperanza a quanto stabilito dalla Direttiva 2005/36/CEE, stabilisce che il tirocinio deve essere svolto a tempo pieno per una durata complessiva di almeno sei mesi (900 ore) presso farmacie aperte al pubblico oppure presso farmacie ospedaliere.
- che la legge 8 novembre 2021, n. 163, recante *“Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti”*, in particolare gli articoli 1 e 3, dispone che (art. 3, secondo comma,) *“sono altresì disciplinate, di concerto con il Ministro vigilante sull’ordine o sul collegio professionale e sentite le rappresentanze nazionali del rispettivo ordine o collegio professionale, le modalità di svolgimento e di valutazione del tirocinio pratico-valutativo, ivi compresa la determinazione dei crediti formativi universitari di cui all’articolo 1, comma 2, e della prova pratica valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio, nonché la composizione paritetica della commissione giudicatrice”*.
- che il Decreto n. 651 del 05 luglio 2022 all’art. 1 prevede: *“Ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge 8 novembre 2021, n. 163, l’esame finale per il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia e Farmacia industriale – classe LM-13 abilita all’esercizio della professione di farmacista. A tal fine il predetto esame finale comprende lo svolgimento di una prova pratica valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio interno ai corsi di studio, volta ad accertare il livello di preparazione tecnica del candidato per l’abilitazione all’esercizio della professione”*. e che all’ art. 2 sul *“Tirocinio pratico-valutativo”* prevede che: *“1. Il tirocinio pratico-valutativo (di seguito, TPV) è un percorso formativo a carattere professionalizzante finalizzato all’acquisizione delle competenze necessarie per lo svolgimento delle attività del farmacista nell’ambito del Servizio sanitario nazionale. 2. Sulla base di quanto previsto dall’articolo 44, comma 2, lett. b), della direttiva 2005/36/CE, i corsi di laurea magistrale a ciclo unico di cui all’articolo 1 comprendono un periodo di sei mesi, anche non continuativi, di tirocinio professionale da svolgersi presso una farmacia aperta al pubblico e/o una farmacia ospedaliera o presso i servizi farmaceutici territoriali posti sotto la sorveglianza del servizio farmaceutico. L’attività di tirocinio è svolta per non più di 40 ore a settimana, per un totale di 900 ore, di cui almeno 450 da svolgersi presso una farmacia aperta al pubblico, e corrisponde a 30 crediti formativi universitari (di seguito, CFU). 3. Il TPV costituisce parte integrante della formazione universitaria e, in coerenza con le finalità del tirocinio stesso, si svolge attraverso la partecipazione assistita e verificata dello studente alle attività della struttura ospitante. Il TPV comprende contenuti minimi ineludibili di valenza tecnico-scientifica e pratico-operativa dell’attività del farmacista, compresi indicativamente i seguenti ambiti: deontologia professionale; conduzione e svolgimento del servizio farmaceutico; somministrazione/dispensazione, conservazione e preparazione dei medicinali; prestazioni erogate nell’ambito del Servizio sanitario nazionale; informazione ed educazione sanitaria della popolazione; gestione imprenditoriale della farmacia e tutti i servizi previsti dalla normativa vigente. Tali ambiti sono specificati ed integrati in un apposito protocollo stipulato dalla Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani e dalla Conferenza dei rettori delle università italiane (di seguito, CRUI), sentito il Consiglio universitario nazionale e la Conferenza delle scienze del farmaco. Il protocollo definisce altresì le modalità di attivazione, di svolgimento e di valutazione del tirocinio.”*

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Il Dipartimento di Medicina Molecolare e Traslazionale, in quanto dipartimento referente associato nella gestione didattica del corso di studio di Farmacia, dell’Università degli Studi di Brescia, si avvale della collaborazione della Federazione degli Ordini dei Farmacisti della Lombardia, secondo le modalità e le condizioni contenute nella presente convenzione, per lo svolgimento presso le farmacie territoriali autorizzate e le SC Farmacia degli IRCCS/Ospedali, di seguito *“SC Farmacia”* (soggetti ospitanti) del tirocinio curriculare pratico-valutativo (TPV), di durata non inferiore a sei mesi (900 ore) e non superiore a ventiquattro mesi. Il TPV è volto a fornire a studenti in Farmacia l’ammissione alla prova pratica valutativa (PPV) delle competenze professionali, volta ad accertare il livello di preparazione tecnica del candidato per l’abilitazione all’esercizio della professione e per il conseguimento dell’idoneità necessaria per l’ammissione alla discussione della tesi di laurea.

La verifica del rispetto dei ventiquattro mesi di durata del TPV compete all’Ordine professionale in fase di inserimento del periodo di tirocinio.

Le modalità di accesso al tirocinio e il suo svolgimento avverranno nel rispetto del *“Protocollo in materia di tirocinio curriculare pratico-valutativo”* approvato dalla Conferenza dei Rettori delle

Università Italiane (C.R.U.I.) e dalla Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani (F.O.F.I.) in data 26 settembre 2023 e allegato alla presente convenzione (all.1) di cui costituisce parte integrante, nonché delle vigenti disposizioni universitarie in materia.

Al fine del corretto svolgimento del TPV, il tirocinante utilizzerà il software informatico per la gestione del TPV.

Nel caso lo studente cambi Università durante il tirocinio, l'assegnazione alla nuova Università nel software informatico compete all'Ordine che, in quel momento, ha in carico il TPV.

La gestione del TPV svolto in altra Regione o all'estero è di competenza dell'Ordine nella cui provincia ha sede l'Università in cui è iscritto il tirocinante.

Articolo 2

La Federazione degli Ordini dei Farmacisti della Lombardia garantisce che le attività pratiche verranno svolte nelle farmacie territoriali autorizzate dagli Ordini professionali territorialmente competenti e nelle SC Farmacia degli IRCCS/Ospedali, e inserite nell'elenco pubblicato sul sito di ogni Ordine, nel rispetto del "Protocollo in materia di tirocinio curriculare pratico-valutativo" e delle norme di sicurezza previste dalle vigenti disposizioni in materia, con un orario non superiore a 8 ore giornaliere e a 40 ore settimanali.

Il numero massimo di tirocinanti per farmacia non può essere superiore a 3 contemporaneamente. Nella stessa farmacia territoriale o SC Farmacia ogni tirocinante dovrà avere un tutor diverso. Il tutor non può avere rapporti di parentela o di affinità sino al terzo grado con il tirocinante.

Non è consentito affidare al tirocinante compiti che esulino dalle finalità indicate nel TPV.

Lo studente lavoratore effettua il TPV preferibilmente in una farmacia territoriale o SC Farmacia diversa da quella di cui è dipendente. Nel caso ciò non sia possibile, il tutor professionale dovrà concordare con l'Ordine una modalità di svolgimento che distingua le ore di lavoro da quelle dedicate al tirocinio.

La Federazione degli Ordini dei Farmacisti della Lombardia garantisce che ogni Ordine professionale della Lombardia collabori con l'Università e assicuri che il TPV svolto nelle farmacie territoriali e nelle SC Farmacia della propria provincia sia aderente ai principi e agli obiettivi riportati nel "Protocollo in materia di tirocinio curriculum pratico-valutativo".

Il tutor professionale che per la prima volta ha la responsabilità professionale di un tirocinante è tenuto a seguire un corso/test di formazione, reso disponibile dalla Federazione degli Ordini dei Farmacisti della Lombardia, con l'obiettivo di renderlo consapevole degli aspetti qualitativi riguardanti il TPV e di raggiungere una specifica preparazione volta ad assistere e a formare il tirocinante.

La Federazione, attraverso i singoli Ordini delle province della Lombardia, attribuisce a tutti i soggetti che sono coinvolti nella gestione del TPV le apposite credenziali di accesso al software informatico e assicura la necessaria assistenza tecnica utile al corretto svolgimento del TPV.

Articolo 3

Il tutor professionale della farmacia territoriale, preventivamente autorizzata dall'Ordine, o della SC Farmacia (farmacista strutturato), inseriscono il progetto formativo nel portale informatico gestito dall'ufficio Segreteria didattica del Corso di laurea, U.O.C. Corsi di Laurea a Ciclo Unico dell'Area Medica, dell'Università degli Studi di Brescia. Al tutor professionale della SC Farmacia compete, tra l'altro, d'indicare al tirocinante le procedure previste nell'IRCCS/Ospedali per l'accesso alla struttura e all'esecuzione del tirocinio e lo assiste nei rapporti con la struttura incaricata alla gestione dei tirocini.

Il progetto formativo riporta tutte le informazioni riguardanti il tirocinio compreso il nominativo del tutor accademico e, successivamente all'approvazione da parte dell'Ateneo, viene presentato dallo studente all'Ordine per l'attivazione del Diario del tirocinante. Eventuali modifiche alla durata del tirocinio devono essere inserite nel portale con debito anticipo dalla farmacia per approvazione da parte dell'Università e successivo inoltra, a cura del tirocinante, all'Ordine.

Il Direttore della farmacia vigila che il tutor professionale segua correttamente e personalmente il tirocinante e che svolga il TPV nel rispetto del “Protocollo in materia di tirocinio curriculare pratico-valutativo”. L’Ordine professionale riconosce al tutor professionale, al termine del tirocinio, i previsti crediti formativi ECM maturati.

Il tutor professionale si fa carico della formazione professionale del tirocinante assumendosene la relativa responsabilità. Mette a disposizione del tirocinante l’esperienza professionale e le nozioni aggiornate, utili all’espletamento del tirocinio ed anche aiutarlo nella soluzione di eventuali problemi o difficoltà.

Articolo 4

L’Università garantisce che agli studenti che svolgono il TPV, per il periodo indicato dal piano formativo autorizzato, siano coperti da polizza di assicurazione per gli infortuni che dovessero subire durante lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione, nonché per responsabilità civile per i danni che dovessero involontariamente causare a terzi (persone e/o cose) durante l’effettuazione delle predette attività.

In caso di infortunio, la farmacia territoriale o la SC Farmacia ospitante è tenuta a darne comunicazione alla Segreteria didattica del Corso di laurea (U.O.C. Corsi di Laurea a Ciclo Unico) e all’ufficio assicurazioni di Ateneo secondo le modalità indicate alla specifica pagina del sito web dell’Università degli Studi di Brescia.

Articolo 5

Preso atto che, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs 81/08 “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”, i tirocinanti, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come “lavoratori”, l’Università e la Federazione degli Ordini della Lombardia (*di seguito le Parti*) si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa come segue:

- a. “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti” ai sensi dell’art.37 D.Lgs 81/80 così come definiti dall’Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni, e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011:
 - Formazione generale: erogazione a carico dell’Università degli Studi.
 - Formazione specifica a basso rischio: erogazione a carico della Federazione degli Ordini dei Farmacisti della Regione Lombardia. Nel caso i regolamenti dell’IRCCS/Ospedali per la sicurezza sul lavoro richiedano corsi specifici, il supplemento formativo sarà a carico dell’IRCCS/Ospedali, che rilascia lo specifico attestato.
- b. “Informazione ai lavoratori” ai sensi dell’art. 36 D.Lgs 81/08 a carico della Farmacia territoriale o SC Farmacia ospitante; in quanto le informazioni sono strettamente connesse: a) alla organizzazione del SSP aziendale compreso l’affidamento dei compiti speciali (primo soccorso e antincendio) a lavoratori interni all’azienda; b) al rischio intrinseco aziendale.

Articolo 6

La presente convenzione, di validità quinquennale dalla data di sottoscrizione, non è tacitamente rinnovabile, e si applicherà ad ogni tirocinio che avrà avuto inizio nell’arco temporale di vigenza, fino alla conclusione di questo, comprese le eventuali sospensioni e proroghe.

Ciascuna delle Parti potrà recedere dalla convenzione mediante preavviso da comunicarsi con almeno quattro mesi di anticipo mediante posta elettronica certificata.

Si dà atto che per l’attivazione della presente convenzione non consegnerà a carico di ciascun Ente alcun onere finanziario a favore dell’altro.

Articolo 7

La presente convenzione è valida per i TPV presso le SC Farmacia degli IRCCS/Ospedali solo qualora la Federazione degli Ordini dei Farmacisti della Lombardia abbia recepito dalle singole Direzioni delle medesime apposita delega alla firma.

Articolo 8

Con riferimento al trattamento dei dati relativi alla gestione delle attività di tirocinio, l'Università degli Studi di Brescia e la Federazione degli Ordini dei Farmacisti della Lombardia si dichiarano reciprocamente di operare in qualità di autonomi "Titolari" ai sensi dell'art 4 n.7 e in applicazione dell'art 24 del Regolamento UE /2016/679 (GDPR).

I Titolari sopra indicati confermano di:

- ottemperare agli obblighi previsti dal GDPR, dal D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy) aggiornato dal D.Lgs 101/2018 e dai provvedimenti emanati dell'Autorità Garante in materia;
- organizzare i trattamenti nel rispetto delle disposizioni di legge, con particolare attenzione ai rischi connessi al trattamento e alle misure di sicurezza applicate nel rispetto del principio di accountability imposto dalla normativa, ai sensi degli artt. 5 e 24 del GDPR;
- svolgere le attività di trattamento in applicazione delle disposizioni ministeriali e delle normative nazionali indicate in premessa.

I dati raccolti e trattati sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i dati personali identificativi/anagrafici dei tirocinanti, le informazioni sulle attività da questi svolte, i dati relativi alla loro carriera universitaria, i dati relativi alle eventuali assenze.

I dati saranno conservati per 3 anni dalla conclusione del tirocinio, salvo blocchi e/o sospensioni richieste dall'Interessato.

Ogni Titolare coinvolto nell'attività di trattamento fornirà ai tirocinanti la propria informativa redatta ai sensi dell'articolo 13 del GDPR e s'impegna fin d'ora a collaborare fattivamente e senza ingiustificato ritardo con gli altri Titolari coinvolti per il rispetto degli obblighi previsti dal GDPR (vedi ad esempio: estrazione dei dati necessari a rispondere ad eventuali richieste dell'Interessato; rilevazione/gestione di eventuali violazioni dei dati trattati).

Operano inoltre in qualità di Titolari autonomi, per le rispettive attività di trattamento, gli Ordini Provinciali dei Farmacisti, le Farmacie territoriali e le IRCCS/Ospedali.

Il soggetto ospitante si impegna a nominare i tirocinanti che svolgono le attività presso la propria sede "Persone autorizzate al trattamento dei dati personali", ai sensi dell'art. 29 del Regolamento UE 679/2016. I tirocinanti potranno accedere solo ai dati personali che siano strettamente necessari all'espletamento delle attività oggetto del proprio tirocinio, con obbligo di riservatezza sui processi produttivi del soggetto ospitante e su ogni altra informazione di cui verranno a conoscenza nel corso dell'attività di tirocinio.

I Titolari sopra indicati adempiono autonomamente agli obblighi previsti dalla normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali e in materia di sicurezza sul lavoro (L.81/2008).

I dati di contatto dei Responsabili della Protezione dei Dati (RPD/DPO), se nominati dalle Parti, sono indicati nell'informativa e/o nei portali istituzionali.

Le Parti riconoscono la nullità di qualsiasi disposizione della presente convenzione che sia contraria e/o incompatibile con la normativa tempo per tempo vigente in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 9

1. Le Parti e gli IRCCS/Ospedali s'impegnano all'osservanza dei rispettivi Piani di Prevenzione della Corruzione e Codici Etici e di Comportamento, ivi compresi gli obblighi di astensione prescritti per i soggetti che si trovino in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse. Le disposizioni dei documenti sopra indicati sono disponibili sui siti internet delle Parti e degli IRCCS/Ospedali

2. Le Parti e gli IRCCS/Ospedali sono tenute ad osservare ogni altra disposizione normativa vigente finalizzata alla prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.
3. Il soggetto ospitante, se soggetto privato, dichiara che al suo interno non operano ad alcun titolo ex dipendenti dell'Università degli Studi di Brescia che abbiano cessato il rapporto di impiego da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Ateneo nei propri confronti, ai sensi dell'art. 53 c. 16-ter del d.lgs.30/03/2001 n. 165 ss.mm.ii.
4. Le Parti e gli IRCCS/Ospedali prendono atto della rilevanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti anche ai fini dell'eventuale risoluzione del rapporto convenzionale.

Articolo 10

La presente convenzione è sottoscritta digitalmente, l'imposta di bollo è a carico dell'Università degli Studi di Brescia che vi assolve in modo virtuale (art. 15 del D.P.R n. 642/1972 e art. 6 DM 17 giugno 2014) sulla base dell'autorizzazione n. 3237 del 12/01/2017 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate.

L'imposta di registro è dovuta solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 131/86 art. 4 della tariffa parte II, con spese a carico della parte richiedente. L'eventuale applicazione dell'importo a carico dell'Ateneo avviene in misura fissa.

Articolo 11

La presente convenzione è impegnativa per le Parti contraenti in conformità delle leggi che ne dispongono il funzionamento.

Articolo 12

Per quanto non espressamente contenuto nella presente convenzione, le Parti rinviando a quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia.

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore, la Federazione degli Ordini e il soggetto ospitante dichiarano, per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità, il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi previsti dalla normativa vigente.

Articolo 13

Le Parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall'attività costituente l'oggetto della presente convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, è competente il Foro di Brescia.

Letto, approvato e sottoscritto.

Brescia ____/____/2024

Università degli Studi di Brescia

Federazione degli Ordini dei Farmacisti della Lombardia

il Rettore

il Presidente

(Prof. Francesco Castelli)

(Dr. Andrea Mandelli)

Firmato digitalmente ex art. 24 D.Lgs 82/05